

ORIGINALE
COPIA X
NOTIFICA

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c.

depositato in Tribunale

23 DIC 2005

per il sig. CAFORIO Saverio Antonio, nato ad Acquaviva delle Fonti

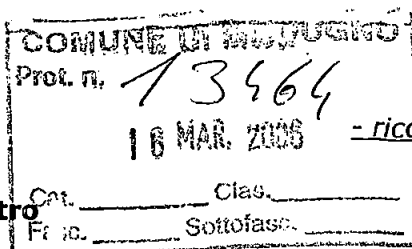
(BA) il 28.4.1961 e residente in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via L. Pecci

n. 2 (C.F. CFRSRN61D28A048V), elettivamente domiciliato in Modugno

(BA) alla Via Conte Stella n. 12 presso e nello Studio degli avv.ti Gilberto

Casalino e Mario Barnaba, dai quali è rappresentato e difeso come da

mandato a margine del presente atto



contro

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante

p.t., corrente in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16

PROCURA

Agli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba per la rappresentanza e difesa nella presente procedura e in ogni fase e grado successivo, comprese impugnazioni, precetti, esecuzioni e opposizioni, nonché per la chiamata di terzi a qualsiasi titolo e con la facoltà di riscuotere, quietanzare, rinunciare agli atti della lite, proporre domande riconvenzionali, accettare le altrui rinunzie, transigere, proporre querela di falso e farsi sostituire.

- resistente

Con espressa autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali.
Con elezione di domicilio presso il loro Studio in Modugno (BA) alla Via Conte Stella n. 12.
Con promessa di rato e valido sin d'ora del loro operato.
Modugno

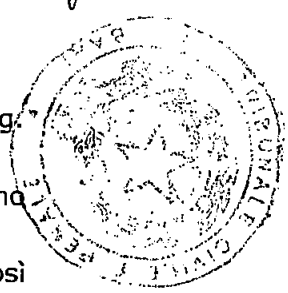
*** **

1) Il sig. Caforio ha lavorato continuativamente e senza alcuna interruzione alle dirette dipendenze delle Ferrovie dello Stato a far data dall'1.4.1981.

2) Successivamente, in data 1.1.1995, a seguito delle procedure di mobilità previste dall'art. 4 comma 2 della Legge 29 dicembre 1988 n. 554, il ricorrente è transitato, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno (cfr. doc. all. sub n. 1).

3) Le suddette procedure di mobilità, in attuazione delle quali il sig. Caforio è passato alle dirette dipendenze del Comune di Modugno, sono state disciplinate dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, il cui art. 5 così

Copia Saverio
E' AUTENTICA



testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono all'assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (cfr. doc. all. sub n. 2).

4) Del trattamento economico in godimento del ricorrente all'atto del trasferimento, tra gli altri elementi retributivi ed indennità varie, costituivano parte integrante anche le c.d. "concessioni di viaggio" (costituite da "tessere di viaggio" o da "carte di libera circolazione"), che, in spregio alla disposizione di legge, poiché rappresentavano compensi in natura concessi al dipendente, sono sfuggite all'attenzione, e dunque anche ai fini del calcolo, dell'amministrazione ricevente, e così facendo non sono state considerate come elemento facente parte integrante della retribuzione e, dunque, non corrisposte (cfr. buste-paga doc. all. sub n. 3).

5) Invero, tali c.d. "concessioni di viaggio" sono state istituite e regolate dalla Legge 21 novembre 1955 n. 1108, che le ha previste, nella forma di carte di libera circolazione, *"per l'intera rete o per determinate percorrenze ... a) al personale della amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo"* (art. 7 n. 2 lett. a) (cfr. doc. all. sub n. 4).

6) La Legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha privatizzato il servizio ferroviario, ha delegificato la materia, disponendo che *"il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale"* (art. 21) (cfr. doc. all. sub n. 5).

7) Successivamente, l'art. 10 comma 15 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge Finanziaria 1986) ha stabilito che *"a decorrere dal 15.1.1986, tutte le "concessioni gratuite di viaggio", le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide"*.

In buona sostanza, la legge finanziaria ha soppresso soltanto le concessioni di viaggio in favore di soggetti pubblici ed istituzionali ("fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide") e non anche quelle a favore dei dipendenti dell'ente (cfr. docc. all. sub nn. 6 e 7).

8) Tant'è vero che l'art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992 ha imposto all'ente di attuare entro il 31.12.1990, sentite le OO.SS., la "rivisitazione"

delle concessioni di viaggio in relazione all'introduzione delle Aree (cfr. doc. all. sub n. 8).

9) La prevista "rivisitazione" della materia è stata effettuata solo con l'Accordo del 15.5.1991, nel quale le parti, in applicazione dell'art. 69 del predetto contratto collettivo, hanno convenuto, a decorrere dall'1.1.1992, di *"rilasciare ai dipendenti in servizio ed a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi finché permene titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente"*.

10) Al momento del trasferimento del sig. Caforio dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno la materia delle c.d. "concessioni di viaggio" in favore dei dipendenti era, pertanto, regolata dalla predetta fonte pattizia.

11) Con raccomandata a.r. del 16.12.2004, ricevuta il successivo 12.1.2005, il sig. Senerchia ha richiesto formalmente il riconoscimento e la corresponsione delle c.d. "concessioni di viaggio", nonché la conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva-previdenziale-assistenziale con decorrenza dalla data del suo trasferimento presso la Pubblica Amministrazione e, per quel che qui ci occupa, dall'1.7.1998 (cfr. doc. all. sub n. 9).

Contestualmente ha richiesto la convocazione dinanzi al Collegio di Conciliazione per definire bonariamente la vertenza ed esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.

12) Con successiva memoria difensiva del 5.4.2005 il Comune di Modugno, a firma del Sindaco p.t., ha riscontrato la suddetta richiesta del

ricorrente e, impugnando e contestando il contenuto della richiesta del ricorrente, ha ritenuto - con succinte motivazioni inconferenti circa l'oggetto della richiesta - di non poter accogliere la richiesta del dipendente (cfr. doc. all. sub n. 10).

13) Con verbale del 28.4.2005 il Collegio di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, in persona del Dirigente, preso atto *"che nessun accordo è stato possibile raggiungere tra le parti e considerata la specificità della questione controversa"*, ha ritenuto di non poter procedere alla formulazione di alcuna proposta conciliativa (cfr. doc. all. sub n. 11).

Ritenuto in diritto

Le c.d. "concessioni di viaggio" sono compensi in natura suscettibili di valutazione economica, al pari dell'alloggio di servizio o dell'autovettura per uso promiscuo (aziendale e privato).

Il loro controvalore è stabilito dalle stesse Ferrovie dello Stato (si vedano il "Prontuario dei prezzi", edito dall'Ente Ferrovie dello Stato in data 16.5.1991 (cfr. doc. all. sub n. 12), e l'ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997 (cfr. doc. all. sub n. 13).

Il beneficio in questione viene corrisposto ai ferrovieri in via continuativa ed è del tutto slegato da particolari modalità della prestazione lavorativa (viene erogato, infatti, anche a favore del personale in quiescenza).

Il relativo controvalore ha anche costituito reddito imponibile ai fini dell'IRPEF (si veda l'art. 48 comma 4, lett. c-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, così come

modificato dall'art. 75, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003)) (cfr. doc. all. sub n. 14).

Le tessere gratuite di viaggio rilasciate ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ove intervenga la determinazione del loro valore monetario ad opera del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono inoltre assoggettate a contribuzione da parte degli enti previdenziali (cfr. Cass. civ. sez. lav., 7 maggio 2002 n. 6494 e Circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139) (cfr. doc. all. sub n. 15).



Alla luce di quanto premesso e ritenuto, rilevandosi che ci si riserva sin d'ora di instaurare nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro odierna convenuta, apposito separato giudizio, con cui saranno specificamente dettagliate e quantificate le somme spettanti a far data dall'1.7.1998 fino al gennaio 2005 compreso, il sig. Michele Murgese, così come rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, accolga le seguenti

conclusioni:

- accerti e dichiari che le c.d. "concessioni di viaggio" costituivano parte integrante del trattamento economico fruito dal sig. Saverio Antonio Caforio all'atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno;

- per l'effetto, accerti e dichiari il diritto del sig. Saverio Antonio Caforio di vedersi riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2

D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, nel proprio trattamento retributivo spettantegli, già a far data dal suo trasferimento alle dipendenze del Comune di Modugno (1.1.1995), il controvalore economico delle c.d. "concessioni di viaggio";

- condanni il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovute a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004 compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condanni, infine, il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva-previdenziale-assistenziale del ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano anticipatari.

Con le più ampie riserve di dedurre, produrre, richiedere – anche in via istruttoria – ed eccepire a seconda dell'avverso comportamento processuale.

Si allegano:

- 1) copia stato matricolare del sig. Caforio;
- 2) art. 5 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325;
- 3) copia buste-paga;
- 4) art. 7 n. 2 lett. a) Legge 21 novembre 1955 n. 1108;
- 5) art. 21 Legge 17 maggio 1985 n. 210;
- 6) art. 10 comma 15 Legge 28 febbraio 1986 n. 41;

- 7) stralcio Regolamento CEE n. 1191/69;
- 8) art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992;
- 9) copia raccomandata a.r. del 16.12.2004;
- 10) copia memoria difensiva del 5.4.2005;
- 11) copia verbale di mancata conciliazione del 28.4.2005;
- 12) copia Prontuario dei prezzi dell'Ente Ferrovie dello Stato del 16.5.1991;
- 13) copia ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997;
- 14) art. 75 comma 6 Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- 15) circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139.

Salvezze illimitate.

Modugno-Bari, 20 Dicembre 2005

Avv. Gilberto Casalino

Avv. Mario Barnaba

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

C. RON. 1139

Il Giudice del lavoro,

Letto il ricorso che precede;

FISSA

la comparizione delle parti dinanzi a sè per l'udienza del 6/2/07 ore 9 Si notificchi
alla controparte a cura del ricorrente entro il Termine di legge.

Bari, 2/2/06

IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE CA~~
~~MARINA FERRARESE~~

Depositato in cancelleria

oggi 06 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE CA~~
~~MARINA FERRARESE~~

Il Giudice del Lavoro
Dr. Pietro Mastroianni

TRIBUNALE DI BARI

Copia conforme all'originale

Bari, li 6 MAR. 2006

~~IL CANCELLIERE CA~~
~~MARINA FERRARESE~~

RELATA DI NOTIFICA

Istanti gli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba, nella loro qualità di cui in atti, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, per tutti gli effetti di legge, ho notificato copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., corrente in **Modugno (BA)** alla **Piazza del Popolo n. 16**, ivi spedendola a mezzo del servizio postale giudiziario come per legge.

G. Romano

14 MAR. 2006

Rag. Gaetano ROMANO
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello - BARI



8025

TR. 11/12
POS. 11/12
Il Pro. 11/12

Altra copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ho notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l' **Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Bari**, corrente in **Bari** alla **Via Melo da Bari n. 97**, ivi recandomi e facendone consegna a mani di

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIServizio di Contrattazione III
Unità Regioni-Autonomie locali

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>7878</u>	
13 FEB. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

ARAN - Protocollo in Uscita

0001219/07
07/02/2007

Roma

Al Comune di Modugno
Segreteria Generale
P.zza del Popolo, 16
70026 MODUGNO

Prot.n. 686/07

Risposta a nota prot. n. 3322
del 18/01/2007

OGGETTO : Mobilità e inquadramento.

Nel merito della richiesta di parere formulata, pu comprendendo il disagio e le difficoltà gestionali derivanti dal rilevante contrasto contenutistico tra indicazioni amministrative e orientamenti giurisprudenziali, si deve, tuttavia, evidenziare l'impossibilità, sotto il profilo istituzionale, della scrivente Agenzia di formulare propri orientamenti applicativi nella specifica materia di cui si tratta.

Infatti, come è noto, la competenza dell'ARAN, sotto il profilo dell'assistenza alle amministrazioni rappresentate, è limitata esclusivamente (art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi.

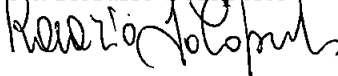
La materia della mobilità del personale già inquadrato nei ruoli delle Ferrovie dello Stato presso enti locali trova, invece, la sua fonte di disciplina esclusivamente in fonti di natura extra contrattuale (legge n.554/1988; DPCM 325/1988; circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Pertanto, indicazioni in materia potranno essere fornite direttamente dal suddetto Dipartimento della Funzione Pubblica, cui il quesito risulta essere già indirizzato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

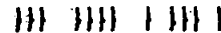
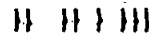
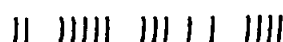
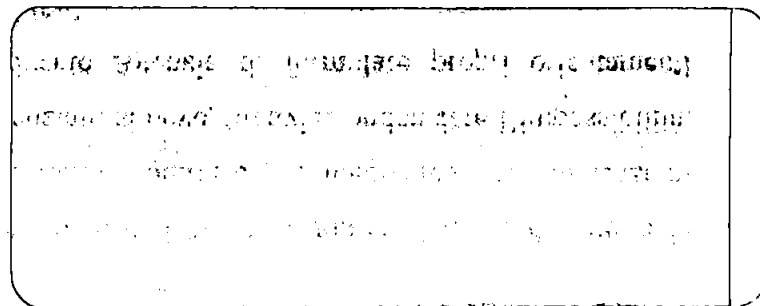
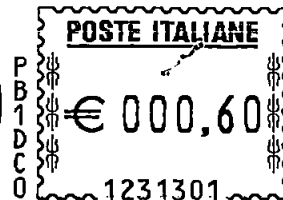
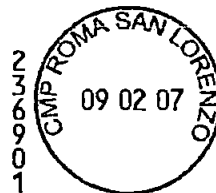
Dott. Rosario Soloperto



ARAN • AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
VIA DEL CORSO 476, 00186 ROMA

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SEGRETERIA GENERALE

Prot.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. N.	3322
18 GEN 2007	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 18 gennaio 2007

Spett.le ARAN
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Spett.le Dipartimento
Funzione Pubblica
C.so Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Richiesta parere.

Tre dipendenti in servizio presso le Ferrovie dello Stato presentarono, nell'anno 1991, richiesta di trasferimento, in regime di mobilità, al Comune di Modugno, ai sensi del D.P.C.M. n. 325/1988 e della Legge n. 554/1988, chiedendo di essere inquadrati nella VI qualifica funzionale (da loro posseduta al momento della domanda) con profilo di ufficiale amministrativo.

Nelle more, in attesa del trasferimento, gli stessi acquisivano la VII qualifica funzionale presso l'Ente di provenienza (FF.SS).

L'Ente comunale, con deliberazioni della Commissione Straordinaria dell'anno 1995, procedeva all'assunzione dei tre dipendenti secondo il regime di mobilità, inquadrandoli nella sesta qualifica funzionale, anche perché non vi erano posti disponibili nella qualifica superiore.

Si precisa che, al momento del trasferimento, i dipendenti nulla hanno eccepito o rilevato in merito al livello superiore maturato medio tempore presso l'Ente di provenienza.

Con deliberazione di G.C. n. 180 del 3/8/1998 veniva approvata la pianta organica e, in esecuzione della stessa, veniva adottata determinazione dirigenziale n. 238 del 20/5/1999 con cui si provvedeva a collocare i suddetti dipendenti nella sesta qualifica funzionale.

Con ricorso R.G. n. 2247/1999 i tre dipendenti impugnavano, dinanzi al TAR Puglia - Bari la predetta determinazione dirigenziale (non anche la deliberazione di G.C. di approvazione della pianta organica) per il riconoscimento della qualifica superiore posseduta dagli stessi al momento del trasferimento.



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. 1184/2005 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione poiché l'atto impugnato risulta adottato successivamente alla data del 30 giugno 1998 (art. 45 D.Lgs. 80/1998).

Alla stregua di tale decisione, i tre dipendenti proponevano istanza dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro di Bari per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In data 27/11/2006, il costituito collegio formulava la seguente proposta conciliativa :” Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria D 1 (ex VII. q.f.) a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico come percepito (cioè quello goduto presso le FF.SS. al momento del trasferimento) . I ricorrenti contestualmente rinunciano a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo”.

Il Legale dell'Ente, preso atto della proposta formulata dal Collegio, chiedeva termine per sottoporre la stessa all'Amministrazione.

In data 11/12/2006 perveniva a questo Comune una denuncia, a firma del Sig. Vessio Luigi, con la quale si denunciano dei danni a carico dell'Ente, in caso di adesione a detta proposta conciliativa, prospettando responsabilità a carico degli amministratori e funzionari (si allega copia della denuncia).

Alla luce di tutto quanto premesso si chiede parere in merito alla vicenda di che trattasi, soprattutto con riferimento alla legittimità della pretesa dei ricorrenti e, di conseguenza, in merito alla accoglibilità della proposta avanzata dal collegio di conciliazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Acquafredda



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Modugno, 30 novembre 2006

Prot. n. 57574

AI SINDACO

ALLA GIUNTA COMUNALE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRIGENTE DEL I E IV SETTORE

SEDE

OGGETTO: Collegio di conciliazione ex art. 66 D.Lgs. 165/2001. Ricorso dipendenti
CAFORIO- CASALINO- MURGESE.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del verbale della seduta del
27.11.2006 svoltasi dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro di Bari.

Tanto al fine di consentire alle SS.VV. , per quanto di competenza, di far
pervenire alla sottoscritta formale manifestazione della volontà dell'Amministrazione
in merito alla proposta formulata dal Collegio di Conciliazione.

In considerazione della prossima seduta fissata per il giorno 12 dicembre 2006,
si invitano le SS.VV. a far pervenire ogni comunicazione entro detta data.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Cristina Carlucci



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-
Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

Rep. nn. 923-925/06

Addì, 27 novembre 2006 alle ore 9,45 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via Fabio Filzi n.18, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 nelle persone di:

dott. ssa Silvia Ardua d' ALESIO – Presidente

avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori

dott. ssa Beatrice MAGGIO Rappresentante del COMUNE DI MODUGNO

Sono presenti, altresì, i sigg. rri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE lavoratori istanti e l'avv. Cristina CARLUCCI, in rappresentanza del COMUNE DI MODUGNO, munita del potere di conciliare.

IL COLLEGIO

VISTA l'istanza dei ricorrenti pervenuta il 8 febbraio 2006 diretta ad ottenere il corretto inquadramento nella categoria "D";

SENTITE le osservazioni dell'Amministrazione convenuta espresse durante l'esame della questione;

CONSIDERATO che le Parti, al termine dell'esame e della discussione, rimangono comunque sulle rispettive posizioni;

TUTTO CIO'PREMESSO

al fine di evitare che la controversia proceda in sede giudiziaria il Collegio formula la seguente proposta conciliativa: *"Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "D1" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito. I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo."*

I lavoratori, preso atto della soluzione prospettata dal Collegio, accettano la stessa. L' avv. Carlucci chiede un breve rinvio per poter sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

Pertanto, il Presidente, sentita l'altra Parte e i componenti, rinvia la seduta al **giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30, senza ulteriore formale convocazione..**

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

I LAVORATORI

L'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale.



Dott. ssa Silvia A. Alesio

1° settore
copia x
Ufficio legale
Sindaco

COMUNE DI MODUGNO Prot. n. <u>5254</u>
--

30 GEN. 2007

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

Illmo sig.
Procuratore Regionale della
Sezione della Corte dei Conti per
la Puglia
Via Matteotti, 4
B A R I

Illmo sig.
Dott. Giuseppe Rana
Sindaco del Comune di Modugno
Piazza del Popolo, 16
M O D U G N O (BA)

Il sottoscritto Vessino Luigino residente a Modugno venuto a conoscenza della lettera di Vessio Luigi del 1/12/06 frutto di una personale, superficiale, incompleta e mediocre lettura degli atti e spiegazione dei fatti, con la presente intende porre a codesti spettabili signori una nuova interpretazione degli stessi.

I sig. Caforio, Casalino e Murgese trasferiti per mobilità volontaria dall'Ente Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno per effetto della Legge 325/88, avvalendosi di patrocinio legale propongono ricorso al G.O. chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento giuridico maturato nelle more del trasferimento.

Si susseguono sei tentativi obbligatori di conciliazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed in quello del 27/11/06 il presidente del collegio di conciliazione propone alle parti un' intesa conciliativa "a costo zero" per l'Amministrazione Comunale: "riconoscimento dell'inquadramento giuridico nella cat. superiore "D1" ai ricorrenti e rinuncia degli stessi alle differenze retributive rivenienti dall'inquadramento predetto", proposta accettata dai dipendenti ricorrenti.

L'Amministrazione forse intimorita dalla lettera di Vessio Luigi, non ha accettato la proposta conciliativa riattivando il procedimento giudiziario.

Dunque mi chiedo, alla luce del comportamento tenuto dall'Ente, se non si ravvisi un danno contabile per lo stesso, viste la seguenti considerazioni:

1. i tre dipendenti, in caso di accettazione della proposta conciliativa, sarebbero passati alla categoria "D1" senza alcun esborso per l'ente;
2. al contrario la sola attivazione della procedura giudiziaria comporterà delle spese, senza considerare che in caso di soccombenza per l'ente, cosa non improbabile in considerazione della giurisprudenza esistente sul punto favorevole alla tesi delle parti ricorrenti, l'ente dovrà rifondere il danno subito e risarcire le differenze retributive maturate dagli stessi.
3. l'Ente ha bandito procedure concorsuali interne per il passaggio di dipendenti a categorie superiori fra cui anche la cat. "D1" interessata nel caso in esame. È cosa fin troppo evidente che con il passaggio alla cat. superiore dei tre

dipendenti ricorrenti, si sarebbe potuto evitare
l'espletamento delle procedure concorsuali ormai inutili con
notevole risparmio della spesa pubblica.

Da ultimo si precisa che nel caso di soccombenza dell'Ente nel
giudizio avviato, sarà cura dello scrivente, trasmettere a codesta
spettabile Corte, tutta la documentazione necessaria ad
individuare eventuali responsabilità contabili.

Cordiali saluti.

Luigino Tessino



BARI CMP
Poste

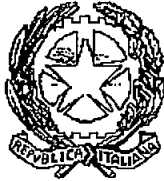
I 25.0.09
1019 sig.

Dott. Giuseppe Rana
Italiano
Sindaco del Comune

di Modugno

Piazza del Popolo,
16

M O D U G N O (BA)



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

PROCESSO VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE

- ☒ mancata accettazione proposta
☐ impossibilità formulare proposta
☐ rinuncia espressa /altri motivi

Rep. nn. 923-925/ 2006

L'anno 2007 il giorno 19 del mese di gennaio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 dello stesso decreto.

Il Collegio è composto da:

- dott. ssa Silvia Ardua d'ALESIO – Presidente
- avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori
- dott.ssa Beatrice MAGGIO - Rappresentante del Comune di Modugno

Sono intervenuti, altresì, le **PARTI**:

- Lavoratori: sigg.ri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE;
- Rappresentante del Comune di MODUGNO, munita del potere di conciliare: Avv. Cristina CARLUCCI.

IL COLLEGIO

RICHIAMATO il verbale del 27 novembre 2006 e la proposta transattiva del Collegio ivi contenuta;

PRESO ATTO, altresì, della accettazione della proposta da parte dei ricorrenti, per puro spirito di conciliazione;

PRESO ATTO, infine, delle dichiarazioni del rappresentante dell'Amministrazione convenuta circa la necessità di acquisire un parere dell'ARAN e della Funzione Pubblica sulla accoglibilità della ipotesi conciliativa, il che, però, non permette allo stato degli atti di dare una risposta concreta sull'esito della procedura in questione;

CONSTATATA l'indisponibilità dei ricorrenti ad aderire ad un eventuale rinvio a tal fine della seduta odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

da atto che è stato esperito con **esito negativo** il tentativo di conciliazione obbligatorio nella controversia: Caforio Saverio Antonio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele c/ Comune di Modugno.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

I LAVORATORI

L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale di mancata conciliazione.



Silvia A. d'Alesio

1^o Settore
Cofon
S. Indice

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	58657
14 DIC. 2006	
Cat _____	Clas _____
Fasc. _____	Sottofasc _____

Ill.mo sig.
Procuratore Regionale della
Sezione della Corte dei Conti per
la Puglia
via Matteotti, 4
B A R I
Ill.mo Sig.
Dott. Giuseppe rana
Sindaco del Comune di Modugno
piazza del Popolo, 16
M O D U G N O (BA)

Il sottoscritto Vessio Luigi residente in Modugno con il presente atto di denuncia, segnala i fatti qui di seguito illustrati di cui è venuto a conoscenza solo recentemente.

I sig. Caforio Saverio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele, dipendenti del Comune di Modugno, assunti per mobilità ex D.P.C.M. n.325/88, provenienti dall'Ente Ferrovie dello Stato con la categoria "C" chiedono di essere inquadrati nella categoria "D" sostenendo che avrebbero acquisito la "D" (ex "7" q.f.) nel periodo intercorso tra il 1991 e il 1995.

La pretesa dei suddetti dipendenti è illegittima posto che avrebbero dovuto segnalare il cambio di condizioni essendo esclusi per tale anomalia dalla mobilità verso codesto ente che sarebbe stata interrotta, a meno che i predetti non avessero chiesto comunque di perfezionarla in posto di qualifica funzionale/categoria inferiore.

A conforto di ciò si precisa che -contrariamente a quanto sostenuto dal responsabile dell'Ufficio Legale, chissà perchè- la mobilità disposta accogliendo domanda degli interessati a fronte della disponibilità di posti in organico di una determinata qualifica, corrispondente a quella in quel momento dai predetti posseduta in un diverso comparto della pubblica amministrazione, non fa sorgere negli interessati alcun diritto nè a chiedere nè ad ottenere la rivalutazione dei posti dagli stessi ricoperti in relazione a precise funzioni afferenti al profilo richiesto e rivestito. Il diritto non può esistere nè ex tunc nè ex nunc, in presenza di non prevedibile e non dichiarata possibile rivalutazione dell'inquadramento dei predetti prima del perfezionamento del trasferimento richiesto per mobilità verso altra pubblica amministrazione, con conseguente inquadramento in posto della categoria/qualifica/ livello funzionale superiore rispetto quello proprio dei posti vacanti e disponibili in dotazione. In presenza di posti vacanti e disponibili a copertura dell'ex 6'q.f, nella dotazione organica dell'ente, se i predetti non fossero stati piu' in possesso dei requisiti richiesti per il trasferimento avrebbero dovuto comunicarlo e rinunciare alla mobilità già avviata, indirizzandosi verso una diversa amministrazione.

Per cui se la condizione -era già nota agli interessati- e non è stata fatta adeguatamente constatare a tempo debito all'ente, la stessa nomina è addirittura nulla, con ogni conseguenza di legge che l'amministrazione è invitata a valutare, se invece è divenuta nota agli interessati solo dopo il passaggio a codesto ente non sorge nessun diritto in capo agli stessi all'inquadramento superiore.

Se ciò non fosse sufficiente, il fatto che codesta amministrazione non avesse a disposizione posti di 7'q.f. vacanti e disponibili mette la stessa in una condizione di favore, in caso di ricorso da parte dei dipendenti.

Il diritto lamentato alla luce di quanto esposto e' insussistente e inconsistente.

Pertanto, con il presente atto di denuncia,

CHIEDE

- che l'Ill.mo Procuratore della Corte dei Conti voglia valutare se nella fattispecie segnalata vi siano ipotesi di responsabilità e danno per l'Ente.

- che l'Amministrazione comunale valuti la legittimità delle nomine.

Modugno lì, 1 dicembre 2006.

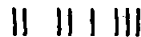


Si allega: parere ANCITEL richiesto dalla stessa amministrazione.

BARI CMP
Poste

07.12.06-17

Italiane





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE O.M.

Prot.n.

Modugno, 16 gennaio 2007

Ill.mo Sig.
Procuratore Regionale della
Sezione della Corte dei
Conti per la Puglia

Via Matteotti, n. 4

B A R I

In data 09.02.2006, con nota prot.n.6944, 3 dipendenti di questo Ente facevano pervenire, per il tramite del loro legale, richiesta di esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.410 c.p.c. avente ad oggetto il mancato inquadramento nella cat.D (ex 7° q.f.) con attribuzione del relativo trattamento economico-giuridico.

A tal fine si precisa quanto segue.

I suddetti dipendenti, classificatisi utilmente nella graduatoria per n. 4 posti di "Ufficiale Amministrativo" 6° q.f., nel 1995 venivano assunti per mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato ex DPCM n.325/88.

I summenzionati dipendenti nel periodo intercorso tra il 1991 (anno in cui proponevano istanza di trasferimento presso questo Ente) ed il 1995 (anno in cui assumevano servizio presso il Comune di Modugno) avevano acquisito presso l'Ente Ferrovie dello Stato la 7° q.f., per cui gli stessi reclamano il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore.

Al riguardo si precisa che i ricorrenti all'epoca del trasferimento presso il Comune di Modugno nulla eccepivano circa il loro inquadramento nella 6° q.f. nè evidenziavano l'avvenuto passaggio alla qualifica superiore presso l'Ente di provenienza.

In data 27.11.2006 l'adito collegio di Conciliazione ex art.66 D.Lgs 165/2001 formulava la seguente proposta conciliativa: "Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "D1" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo".

Il legale dell'Ente chiedeva un breve rinvio al fine di sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

In data 11.12.2006 perveniva a questo Ente la denuncia allegata, a firma del sig. Vessio Luigi, altresì indirizzata a codesta spett.le Procura Regionale, con la quale si chiede di valutare se nella fattispecie segnalata ricorrano ipotesi di responsabilità e danno per l'Ente.

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere Vs. autorevole parere in merito alla vicenda di che trattasi.

Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Pietro Acquafredda)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

Rep. nn. 923-925/06

Addì, 27 novembre 2006 alle ore 9,45 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via Fabio Filzi n.18, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 nelle persone di:

dott. ssa Silvia Ardua d' ALESIO - Presidente

avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori

dott. ssa Beatrice MAGGIO Rappresentante del COMUNE DI MODUGNO

Sono presenti, altresì, i sigg.ri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE lavoratori istanti e l'avv. Cristina CARLUCCI, in rappresentanza del COMUNE DI MODUGNO, munita del potere di conciliare.

IL COLLEGIO

VISTA l'istanza dei ricorrenti pervenuta il 8 febbraio 2006 diretta ad ottenere il corretto inquadramento nella categoria "D";

SENTITE le osservazioni dell'Amministrazione convenuta espresse durante l'esame della questione;

CONSIDERATO che le Parti, al termine dell'esame e della discussione, rimangono comunque sulle rispettive posizioni;

TUTTO CIO'PREMESSO

al fine di evitare che la controversia proceda in sede giudiziaria il Collegio formula la seguente proposta conciliativa: *"Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "D1" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito. I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo."*

I lavoratori, preso atto della soluzione prospettata dal Collegio, accettano la stessa. L'avv. Carlucci chiede un breve rinvio per poter sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

Pertanto, il Presidente, sentita l'altra Parte e i componenti, rinvia la seduta al **giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30, senza ulteriore formale convocazione..**

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

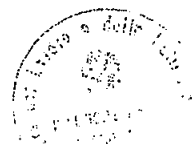
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

LA LAVORATRICE

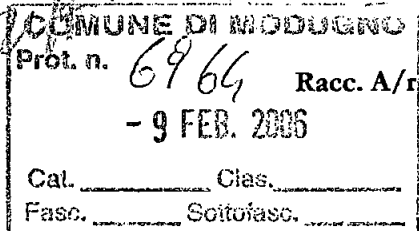
L'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale.



Via Marchese di Montrone, 66 - 70122 BARI
Tel. e Fax 0805227226
E-mail: avvscagliusi@libero.it

Via Mazzini, 2 - 70044 POLIGNANO
Tel. e Fax 0804248024
E-mail: avvscagliusi@tiscalinet.it



Bari, 06 Febbraio 2006

Spett.
COMUNE DI MODUGNO
In persona del Sindaco p.t.
Residenza Municipale
70026 - MODUGNO

Spett
UPLMO di BARI
Via F. Filzi, 18
70100 - BARI

CAFORIO Saverio Antonio, CASALINO Giuseppe, MURGESE Michele c/Comune di MODUGNO
Inquadramento nella VII qualifica funzionale e attribuzione del relativo trattamento economico - giuridico.

In nome e per conto dei sig.ri CAFORIO Saverio Antonio, CASALINO Giuseppe, MURGESE Michele - miei clienti - Vi significo quanto segue.

I miei assistiti, già dipendenti dell'Ente *Ferrovie dello Stato*, nell'anno 1991 sono stati trasferiti per mobilità presso il Comune di MODUGNO, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. C. M. n. 325 del 05.08.1988. In particolare, i sig.ri CAFORIO e CASALINO sono stati assunti nel profilo professionale di "Ufficiale Amministrativo", VI qualifica professionale, assegnati rispettivamente il primo presso l' "Ufficio Tributi", il secondo presso l' "Ufficio Personale" dell'Ente; il sig. MURGESE nel profilo professionale di "Geometra", VI qualifica funzionale, assegnato presso l' "Ufficio Tecnico".

Invero, il Comune di MODUGNO ha riconosciuto loro solo la VI qualifica funzionale ed il relativo trattamento economico e non, come per legge, la qualifica già maturata presso l'amministrazione di provenienza e prima del passaggio in mobilità, ossia la VII q. f.

Benché a tutt'oggi le richieste di tutela da parte del mio assistito sono rimaste prive di seguito, anche in sede giudiziaria (Sent. TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1184/2005), Vi invito a prendere contatti con lo studio dello scrivente legale entro brevissimo termine al fine di addivenire ad una bonaria definizione della controversia.

Invito, altresì, la Spettabile Commissione dell'UPLMO di Bari di voler fissare la data di comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 C. p. c. avente ad oggetto il mancato inquadramento nella VII qualifica funzionale, con attribuzione del relativo trattamento economico - giuridico.

Distinti saluti.

PER RATIFICA E CONFERMA

Handwritten signatures of Saverio Antonio Caforio, Giuseppe Casalino, and Michele Murgesse.

Handwritten signature of Avv. Eugenio Scagliusi.

**COMUNE DI MODUGNO**

(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	0877
- 4 GEN. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____

MODUGNO, Lì 03 GENNAIO 2007

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE PERSONALE

AL DIRIGENTE I° SETTORE

SEDE

Oggetto: Proc. Caforio + Casalino + Murgese c/ Comune di Modugno. Collegio di conciliazione ex art.66 D.Lgs 165/2001. Trasmissione nota.

In allegato alla presente, facendo seguito alla nota già trasmessa da Questo ufficio in data 30.11.06 prot. n.57574, si porta a conoscenza delle SS.VV. la missiva pervenuta dall'avv. Eugenio Scagliusi al fine di consentire le opportune valutazioni e decisioni in merito.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI

Via Marchese di Montrone, 66 - 70122 BARI
Tel. e Fax 0805227226
E-mail: avvscagliusi@libero.it

*Ufficio Epole
a copia x
M. Le Hon*

Via Mazzini, 2 - 70044 POLIGNANO
Tel. e Fax 0804248024
E-mail: avvscagliusi@tiscalinet.it

Bari, lì 20 Dicembre 2006

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	61373
22 DIC. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Spett.
Comune di MODUGNO
in persona del sindaco *pro tempore*
Residenza Municipale
70026 - MODUGNO

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001
CAFORIO + CASALINO + MURGESE c/ Comune di MODUGNO

Spettabile Amministrazione,

in nome dei miei assistiti CAFORIO Saverio Antonio, CASALINO Giuseppe e MURGESE Michele, sono a precisare che alla prossima riunione del Collegio di Conciliazione, fissata per il 19/01/2007, la controversia epigrafata dovrà essere inderogabilmente definita e che non saranno concessi ulteriori rinvii.

Pertanto, con la presente si invita la Amministrazione ad esprimersi formalmente sulla proposta conciliativa formulata dal Collegio all'udienza del 27/11/2006 – di cui copia si allega alla presente.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo

distinti saluti.

Avv. Eugenio Scagliusi
[Signature]

*Stuolco
Assessore Personale
Direz. I. Str.*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

Rep. nn. 923-925/06

Addì, 27 novembre 2006 alle ore 9,45 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via Fabio Filzi n.18, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 nelle persone di:

dott. ssa Silvia Ardua d' ALESIO - Presidente

avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori

dott. ssa Beatrice MAGGIO Rappresentante del COMUNE DI MODUGNO

Sono presenti, altresì, i sigg.ri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE lavoratori istanti e l'avv. Cristina CARLUCCI, in rappresentanza del COMUNE DI MODUGNO, munita del potere di conciliare.

IL COLLEGIO

VISTA l'istanza dei ricorrenti pervenuta il 8 febbraio 2006 diretta ad ottenere il corretto inquadramento nella categoria "D";

SENTITE le osservazioni dell'Amministrazione convenuta espresse durante l'esame della questione;

CONSIDERATO che le Parti, al termine dell'esame e della discussione, rimangono comunque sulle rispettive posizioni;

TUTTO CIO'PREMESSO

al fine di evitare che la controversia proceda in sede giudiziaria il Collegio formula la seguente proposta conciliativa: *"Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "D1" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito. I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo."*

I lavoratori, preso atto della soluzione prospettata dal Collegio, accettano la stessa. L'avv. Carlucci chiede un breve rinvio per poter sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

Pertanto, il Presidente, sentita l'altra Parte e i componenti, rinvia la seduta al **giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30 senza ulteriore formale convocazione..**

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

IL LAVORATORI

L'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale.

dott.ssa Silvia A. d'Alesio



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Collegio di conciliazione delle Controversie in materia di Pubblico Impiego

Bari 14 DIC. 2006

Prot. n. 15649

Raccomandata a. r.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>60847</u>	
20 DIC. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Alla dott.ssa Beatrice MAGGIO
c/o Comune di Modugno
Palazzo di città
70026 MODUGNO

Raccomandata a. r.

All'avv. Cristina CARLUCCI
c/o Comune di Modugno
Palazzo di città
70026 MODUGNO

823 - 825

Rep. n. 1/2006

OGGETTO: Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001.- **CAFORIO SAVERIO ANTONIO + 2 c/ COMUNE DI MODUGNO**

Riconvocazione delle parti e dei loro rappresentanti in seno al Collegio.

Con riferimento alla richiesta di rinvio formulata dalla parte attrice / convenuto della riunione fissata per il giorno **12 dicembre 2006**, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'oggetto, il Presidente del Collegio di Conciliazione

RICONVOCA

le parti ed i rispettivi rappresentanti in seno al collegio, per il giorno **19 gennaio 2007**, alle ore **9,30**, presso la sede di questa Direzione Provinciale - Via F. Filzi n. 18 - piano II - stanza n. 17.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
(dott.ssa Ester Maria TOSCHES)

PM

Via Marchese di Montrone, 66 - 70122 BARI
Tel. e Fax 0805227226
E-mail: avvscagliusi@libero.it

*Cupfero Legale
a copia x
1° Sezione*

Via Mazzini, 2 - 70044 POLIGNANO
Tel. e Fax 0804248024
E-mail: avvscagliusi@tiscalinet.it

Bari, lì 20 Dicembre 2006

Racc. n. 1	
COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 61373	
22 DIC. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Spett.
Comune di MODUGNO
in persona del sindaco *pro tempore*
Residenza Municipale
70026 - MODUGNO

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001
CAFORIO + CASALINO + MURGESE c/ Comune di MODUGNO

Spettabile Amministrazione,

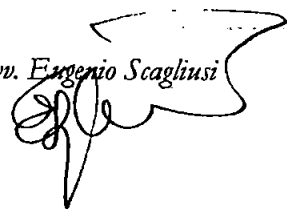
in nome dei miei assistiti CAFORIO Saverio Antonio, CASALINO Giuseppe e MURGESE Michele, sono a precisare che alla prossima riunione del Collegio di Conciliazione, fissata per il 19/01/2007, la controversia epigrafata dovrà essere inderogabilmente definita e che non saranno concessi ulteriori rinvii.

Pertanto, con la presente si invita la Amministrazione ad esprimersi formalmente sulla proposta conciliativa formulata dal Collegio all'udienza del 27/11/2006 – di cui copia si allega alla presente.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo

distinti saluti.

Avv. Eugenio Scagliusi





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

Rep. nn. 923-925/06

Addì, 27 novembre 2006 alle ore 9,45 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via Fabio Filzi n.18, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 nelle persone di:

dott. ssa Silvia Ardua d' ALESIO – Presidente

avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori

dott. ssa Beatrice MAGGIO Rappresentante del COMUNE DI MODUGNO

Sono presenti, altresì, i sigg.ri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE lavoratori istanti e l'avv. Cristina CARLUCCI, in rappresentanza del COMUNE DI MODUGNO, munita del potere di conciliare.

IL COLLEGIO

VISTA l'istanza dei ricorrenti pervenuta il 8 febbraio 2006 diretta ad ottenere il corretto inquadramento nella categoria "D";

SENTITE le osservazioni dell'Amministrazione convenuta espresse durante l'esame della questione;

CONSIDERATO che le Parti; al termine dell'esame e della discussione, rimangono comunque sulle rispettive posizioni;

TUTTO CIO'PREMESSO

al fine di evitare che la controversia proceda in sede giudiziaria il Collegio formula la seguente proposta conciliativa: *"Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "DI" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito. I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo."*

I lavoratori, preso atto della soluzione prospettata dal Collegio, accettano la stessa. L' avv. Carlucci chiede un breve rinvio per poter sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

Pertanto, il Presidente, sentita l'altra Parte e i componenti, rinvia la seduta al **giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30 senza ulteriore formale convocazione..**

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

IL LAVORATORI

L'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale.

dott.ssa Silvia A. d'Alesio



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Collegio di conciliazione delle Controversie in materia di Pubblico Impiego

Bari **14 DIC. 2006**

Prot. n. 15643

Raccomandata a. r.

Alla dott.ssa Beatrice MAGGIO
c/o Comune di Modugno

Palazzo di città
70026 MODUGNO

Raccomandata a. r.

All'avv. Cristina CARLUCCI
c/o Comune di Modugno

Palazzo di città
70026 MODUGNO

Rep. n. 923-925
2006

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>60847</u>	
20 DIC. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

OGGETTO: Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001.- **CAFORIO SAVERIO ANTONIO + 2 c/ COMUNE DI MODUGNO**
Riconvocazione delle parti e dei loro rappresentanti in seno al Collegio.

Con riferimento alla richiesta di rinvio formulata dalla parte attrice / convenuto della riunione fissata per il giorno **12 dicembre 2006**, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'oggetto, il Presidente del Collegio di Conciliazione

RICONVOCA

le parti ed i rispettivi rappresentanti in seno al collegio, per il giorno **19 gennaio 2007**, alle ore **9,30**, presso la sede di questa Direzione Provinciale - Via F. Filzi n. 18 - **piano II - stanza n. 17.**

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
(dott.ssa Ester Maria TOSCHES)

PM



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

-Servizio Politiche del Lavoro-

Collegio di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001

Rep. nn. 923-925/06

Addì, 27 novembre 2006 alle ore 9,45 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via Fabio Filzi n.18, si è riunito il Collegio di conciliazione ex art. 66 D. L.vo 165/2001 nelle persone di :

dott. ssa Silvia Ardua d' ALESIO – Presidente

avv. Eugenio SCAGLIUSI - Rappresentante dei lavoratori

dott. ssa Beatrice MAGGIO Rappresentante del COMUNE DI MODUGNO

Sono presenti, altresì, i sigg.ri Saverio Antonio CAFORIO, Giuseppe CASALINO e Michele MURGESE lavoratori istanti e l'avv. Cristina CARLUCCI, in rappresentanza del COMUNE DI MODUGNO, munita del potere di conciliare.

IL COLLEGIO

VISTA l'istanza dei ricorrenti pervenuta il 8 febbraio 2006 diretta ad ottenere il corretto inquadramento nella categoria "D";

SENTITE le osservazioni dell'Amministrazione convenuta espresse durante l'esame della questione;

CONSIDERATO che le Parti, al termine dell'esame e della discussione, rimangono comunque sulle rispettive posizioni;

TUTTO CIO'PREMESSO

al fine di evitare che la controversia proceda in sede giudiziaria il Collegio formula la seguente proposta conciliativa: *"Al fine di sanare nella sede conciliativa la posizione dei tre ricorrenti odierni all'interno dell'Ente di appartenenza, anche per evitare situazioni emergenti di disparità di trattamento economico tra dipendenti di medesima qualifica professionale, il Comune come rappresentato proceda all'inquadramento giuridico dei tre istanti nella categoria "D1" a far data dall'emanazione della penultima dotazione organica (1999), fatto salvo l'attuale trattamento economico, come percepito. I ricorrenti contestualmente rinuncino a far valere eventuali differenze retributive rinvenienti dall'inquadramento medesimo."*

I lavoratori, preso atto della soluzione prospettata dal Collegio, accettano la stessa. L' avv. Carlucci chiede un breve rinvio per poter sottoporre la proposta di conciliazione agli organi competenti.

Pertanto, il Presidente, sentita l'altra Parte e i componenti, rinvia la seduta al **giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30, senza ulteriore formale convocazione..**

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MODUGNO in seno al Collegio

LE PARTI

I LAVORATORI

L'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO certifica che le sottoscrizioni apposte in sua presenza sono autografe e dispone il rilascio di cinque originali del presente verbale



dott. ssa Silvia A. d'Alesio

10 Settim
copie
giudice

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	5857
11 DIC. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Ill.mo sig.
Procuratore Regionale della
Sezione della Corte dei Conti per
la Puglia
via Matteotti, 4
B A R I
Ill.mo Sig.
Dott. Giuseppe rana
Sindaco del Comune di Modugno
piazza del Popolo, 16
M O D U G N O (BA)

Il sottoscritto Vessio Luigi residente in Modugno con il presente atto di denuncia, segnala i fatti qui di seguito illustrati di cui è venuto a conoscenza solo recentemente.

I sig. Caforio Saverio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele, dipendenti del Comune di Modugno, assunti per mobilità ex D.P.C.M. n.325/88, provenienti dall'Ente Ferrovie dello Stato con la categoria "C" chiedono di essere inquadrati nella categoria "D" sostenendo che avrebbero acquisito la "D" (ex "7" q.f.) nel periodo intercorso tra il 1991 e il 1995.

La pretesa dei suddetti dipendenti è illegittima posto che avrebbero dovuto segnalare il cambio di condizioni essendo esclusi per tale anomalia dalla mobilità verso codesto ente che sarebbe stata interrotta, a meno che i predetti non avessero chiesto comunque di perfezionarla in posto di qualifica funzionale/categoria inferiore.

A conforto di ciò si precisa che -contrariamente a quanto sostenuto dal responsabile dell'Ufficio Legale, chissà perchè- la mobilità disposta accogliendo domanda degli interessati a fronte della disponibilità di posti in organico di una determinata qualifica, corrispondente a quella in quel momento dai predetti posseduta in un diverso comparto della pubblica amministrazione, non fa sorgere negli interessati alcun diritto nè a chiedere nè ad ottenere la rivalutazione dei posti dagli stessi ricoperti in relazione a precise funzioni afferenti al profilo richiesto e rivestito. Il diritto non può esistere nè ex tunc nè ex nunc, in presenza di non prevedibile e non dichiarata possibile rivalutazione dell'inquadramento dei predetti prima del perfezionamento del trasferimento richiesto per mobilità verso altra pubblica amministrazione, con conseguente inquadramento in posto della categoria/qualifica/ livello funzionale superiore rispetto quello proprio dei posti vacanti e disponibili in dotazione. In presenza di posti vacanti e disponibili a copertura dell'ex 6'q.f, nella dotazione organica dell'ente, se i predetti non fossero stati piu' in possesso dei requisiti richiesti per il trasferimento avrebbero dovuto comunicarlo e rinunciare alla mobilità già avviata, indirizzandosi verso una diversa amministrazione.

Per cui se la condizione -era già nota agli interessati- e non è stata fatta adeguatamente constatare a tempo debito all'ente, la stessa nomina è addirittura nulla, con ogni conseguenza di legge che l'amministrazione è invitata a valutare, se invece è divenuta nota agli interessati solo dopo il passaggio a codesto ente non sorge nessun diritto in capo agli stessi all'inquadramento superiore.

Se ciò non fosse sufficiente, il fatto che codesta amministrazione non avesse a disposizione posti di 7'q.f. vacanti e disponibili mette la stessa in una condizione di favore, in caso di ricorso da parte dei dipendenti.

Il diritto lamentato alla luce di quanto esposto e' insussistente e inconsistente.

Pertanto, con il presente atto di denuncia,

CHIEDE

- che l'Ill.mo Procuratore della Corte dei Conti voglia valutare se nella fattispecie segnalata vi siano ipotesi di responsabilità e danno per l'Ente.

- che l'Amministrazione comunale valuti la legittimità delle nomine.

Modugno lì, 1 dicembre 2006.



Si allega: parere ANCITEL richiesto dalla stessa amministrazione.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

UP

N. Reg. 110

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. CAFORIO Saverio Antonio c/ Comune di Modugno.
Costituzione in giudizio. Affidamento incarico.

L'anno duemilasei addì 13 del mese di Ottobre, in Modugno, previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, presso la Sede Municipale con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Vice Sindaco-Assessore	si
3) LAROCCHIA	Luigi	Assessore	si
4) LOSOLE	Pietro	Assessore	si
5) PASTORE	Fedele	Assessore	si
6) CATACHIO	Giuseppe	Assessore	si
7) CORRIERO	Marco	Assessore	si
8) TRENTADUE	Michele	Assessore	si
9) DI CRISTO	Fabio	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale ff.Dr.ssa Beatrice MAGGIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Relazione Ufficio Legale

Premesso che:

- il sig. Caforio Saverio Antonio ha lavorato continuamente e senza alcuna interruzione alle dirette dipendenze delle Ferrovie dello Stato a far data dall'1.4.1981. Successivamente, in data 1.12.1995, a seguito delle procedure di mobilità previste dall'art.4 comma 2 della Legge 29 dicembre 1988 n.554, il ricorrente è transitato, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno.

- con raccomandata a.r. del 16.12.2004, ricevuta il 12/1/2005 il sig. Caforio Saverio Antonio ha richiesto formalmente il riconoscimento e la corresponsione delle c.d. "concessioni di viaggio", nonché la conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva-previdenziale-assistenziale con decorrenza dalla data del suo trasferimento presso la Pubblica Amministrazione e, per quel che qui ci occupa, dall'1.7.1998, contestualmente ha invitato l'Ente dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'ex artt. 69 e 69 bis L.n.29/93 come modificati dal D.Lgs. n.80/98 e n.387/98;

- il Comune di Modugno si è costituito dinanzi alla suddetta commissione, e ha depositato memoria difensiva del 5.4.2005, impugnando e contestando il contenuto della richiesta del ricorrente.

- con atto notificato all'Ente il giorno 16/3/2006, il sig. Caforio Saverio Antonio, ha convenuto in giudizio il Comune di Modugno in persona del legale rappresentante pro-tempore, innanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro, per sentire :1) accertare e dichiarare che le c.d. "concessioni di viaggio" costituivano parte integrante del trattamento economico fruito dal sig. Caforio Saverio Antonio all'atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Caforio Saverio Antonio di vedersi riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 2 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, nel proprio trattamento retributivo spettantegli, già a far data dal suo trasferimento alle dipendenze del Comune di Modugno (1.12.1995), il controvalore economico delle c.d. "concessioni di viaggio"; 3) condannare il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovute a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004, compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare, infine, il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva-previdenziale-assistenziale del ricorrente; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Ritenuto necessario assicurare la regolare costituzione in giudizio dell'Ente si propone l'atto consequenziale.

Modugno, lì 02 ottobre 2006

f.to Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs., i pareri:

- del Responsabile del Servizio interessato dott. Pietro Acquafredda dirigente inc. I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 3.10.2006;

- del dirigente inc. del Servizio Finanziario dott. Pietro Acquafredda, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 5.10.2006;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

- 1) Costituire il Comune di Modugno dinanzi al Tribunale di Bari sez.lavoro nel giudizio promosso dal sig.Caforio Saverio Antonio con atto notificato in data 16/3/2006.
- 2) Affidare la rappresentanza e difesa del Comune All'avv. Cristina Carlucci nella sua qualità di Procuratore Legale e Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente.
- 3) Autorizzare il predetto legale a svolgere e promuovere tutte le azioni utili per la difesa, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi eventuali responsabili, anche in garanzia.
- 4) Dare atto, altresì, che la spesa necessaria per la costituzione in giudizio risulta già impegnata sul capitolo 70 denominato "spese per bolli e diritti per costituzioni in giudizio" con determina n.1/RD/I°Sett. del 04/01/06.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria, Affari Legali, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità.

gs/



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE FF:
f.to Dr.ssa Beatrice MAGGIO

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe RANA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

20 OTT. 2006

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall' art. 124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125
D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

_____ che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 20 OTT. 2006
_____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Modugno, lì 20 OTT. 2006 Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì 20 OTT. 2006

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBIENDORIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

U.P. 7

N. Reg. 226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. Comune di Modugno c/ caforio Saverio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele. Resistenza in Giudizio. Affidamento Incarico.

L'anno millenovecentonovantanove addì 21 del mese di Ottobre, in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) BONASIA	Francesco	Sindaco - Presidente	si
2) SANSEVERINO	Stella	Vice Sindaco - Assessore	si
3) SCARSELLETTA	Livio	Assessore	si
4) CRAMAROSSA	Nicola	Assessore	si
5) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	no
6) ZEFILIPPO	Maurizio	Assessore	si
7) PILOLLI	Mario	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Domenico GIORGIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RELAZIONE DEL I° SETTORE Ufficio Legale

Premesso che:

i Sigg.ri Caforio Saverio, Casalino Giuseppe, Murgese Michele, sono dipendenti del Comune di Modugno, assunti per mobilità ex D.P.C.M. n.325 del 05.08.1988, provenienti dall'Ente Ferrovie dello Stato;

il Comune di Modugno assunse i tre ricorrenti attribuendo loro al momento dell'assunzione, la qualifica funzionale da essi posseduta quando proposero la domanda di mobilità, cioè, per tutti, la VI per la quale sussistevano i posti di pianta vacanti e per i quali era stata prevista la disponibilità nel bando di mobilità;

successivamente alla domanda e prima del passaggio in mobilità tutti i ricorrenti hanno maturato il diritto all'inquadramento al livello superiore, a loro dire;

con provvedimento di C.S. n.308 del 27.04.95 veniva disposta la collocazione dei dipendenti nella nuova pianta organica;

con provvedimenti n.130 del 29.3.99, n.118 del 7.4.99 e n.489, del 15/10/99 venivano attribuito il nuovo trattamento economico in applicazione del contratto collettivo stipulato il 16.7.96;

con provvedimento dirigenziale n.748 del 18.5.99 veniva abbrivuto ai ricorrenti il L.E.D.;

la determina dirigenziale n.818 Reg.Gen., n.238/RD/I° Sett., del 20.05.1999, ha confermato gli inquadramenti di cui alla delibera di C.S. n.308/95 limitandosi solo a collocare i dipendenti nella nuova scala classificatoria prevista dal CCNL 1998-2001 che prevede l'inquadramento dei dipendenti appartenenti alla 6° q.f. nella categoria C;

con atto notificato il 16/09/99, i signori Caforio Saverio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Puglia contro il Comune di Modugno per l'annullamento, della predetta determinazione e di ogni altro provvedimento comunque connesso preordinato e conseguente;

si ritiene di doversi costituire nell'anzidetto giudizio per i motivi e le ragioni che saranno fatti valere meglio in sede competente e principalmente perchè l'amministrazione ha agito legittimamente;

al fine di tutelare gli interessi della pubblica amministrazione nella sede giurisdizionale si ravvisa la necessità di nominare per la difesa e la rappresentanza dell'Ente un avvocato.

f/to: Il Responsabile del Procedimento
Francesco Digennaro

LA GIUNTA COMUNALE

vista la legge n.142 del 08/06/90;

vista la legge n.127 del 15/05/97;

Letta e fatta propria la relazione che precede;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 53 della citata legge, i pareri:

- del Responsabile del Servizio interessato avv. Maria Digennaro, dirigente inc. I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 13.10.1999;
- del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Nicola Nicassio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 18.10.1999;

- Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma, della legge 142/90, dal responsabile di Ragioneria Nicola Nicassio;

Ritenuto di dover procedere in merito;

con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata esecutività della presente;

D E L I B E R A

- 1) Costituire il Comune di Modugno innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari nel giudizio promosso dai signori Caforio Saverio, Casalino Giuseppe e Murgese Michele con atto notificato il giorno 16.09.99 per i motivi e le ragioni specificati in premessa.
- 2) Affidare l'incarico della rappresentanza e della difesa del Comune nel predetto ricorso all'Avvocato Giovanna CORRENTE con studio in Bari al C.Vitt.Emanuele143, conferendo all'uopo ogni più ampio mandato;
- 3) Dare atto che la spesa presunta per l'incarico predetto ascende a £.2.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica comunque nei limiti fissati dalla delibera di C.C. n.49 del 10.7.96, che risulta disponibile sul cap. 2500/5007/H/99, del Bilancio spesa corrente -Ufficio Affari Legali- AG3 - (T.01 - F.02- S.01 - int.03) ob.765 denominato: "Spese per liti.
- 4) Dare atto, altresì, che con successiva "determinazione" da emanare a cura del Dirigente responsabile del servizio sarà provveduto alla effettiva assunzione dell'impegno spesa.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria e Affari Legali per quanto di rispettiva competenza.
- 6) Dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico GIORGIO

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BONASIA

UFFICIO DI RAGIONERIA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 1° comma, della legge 15.05.97 n. 127, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Dr. Nicola NICASSIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Modugno, li 27 OTT. 1999

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 27 OTT. 1999 come prescritto dall' art. 47 comma 1° legge 142/90;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 17 comma 36 Legge 127/97;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.C. (art. 45 comma 1°);

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 27 OTT. 1999
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);

Modugno, li 27 OTT. 1999 Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 27 OTT. 1999

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEGR073.4/PERVAR00

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

PROT.n. 4491

MODUGNO, 8 maggio 1998

Agli Istruttori:

rag. Rosa	Caputo
rag. Giuseppe	Caputo
dr. Saverio	Simeone
ins. Grazia	Pagano
sig. Saverio	Caforio
geom. Giuseppe	Casalino

e, p. c. Al Dirigente IV° Settore
dr. Nicola Nicassio

Al Funzionario Finanziario Contabile
p.i. Dimenico Proscia

All'Assessore alle Finanze
dr. Luigi Cirone

L O R O S E D I

In data 30.04.1998 ho provveduto a trasmettere ad ogni Dirigente, al Piano Esecutivo di Gestione 1998, con il relativo provvedimento di approvazione.

Non è superfluo rimarcare il mutamento voluto dal Legislatore, della competenza e della responsabilità gestionale che infatti si concentrano ora in capo ai Dirigenti ed ai Funzionari Comunali.

Ovviamente, detta nuova sfera di competenza deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici pianificati dagli Organismi politici locali di modo che debba parlare di "Gestione (dirigenziale) per obiettivi (politici)".

In questo contesto assume altresì nuova rilevanza il profilo professionale proprio della qualifica funzionale che Le appartiene (6° q.f.).

In particolare si evidenzia che alcuni elementi retributivi del trattamento economico dei Dirigenti sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Di riflesso sarà interesse ma anche dovere di ciascun Dirigente cercare di attuare una efficiente oltre che efficace organizzazione della propria struttura operativa stimolando e premiando, secondo le vigenti disposizioni, il livello qualitativo e quantitativo espresso dal proprio personale.

Pertanto, si raccomanda di dare la massima collaborazione allo stesso Dirigente, nonché al Capo Sezione ed al Capo Servizio dai quali la S.V. dipende, rammentando che nella Vs sfera di competenza



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

rientrano le prestazioni professionali specificate nel vigente Regolamento Comunale ed in particolare:

1) Svolgere attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di scuola secondaria superiore.

2) Coordinare gli addetti a qualifiche inferiori e mantenere rapporti interni ed esterni al servizio di appartenenza, per trattare questioni e pratiche importanti.

3) Essere autonomo nell'ambito di istruzioni di massima, di norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività proprio di tale qualifica funzionale.

4) Essere responsabile della corretta esecuzione del proprio lavoro e dell'organizzazione del coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

5) Curare la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi anche complessi, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definitivi, di provvedimenti che richiedono procedure complesse; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti, la rendicontazione, le rilevazioni statistiche; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze, anche con la dattilografia e con utilizzo diretto di attrezzature meccaniche, elettroniche ed informatiche.

6) Rispondere al proprio Capo Servizio, in ordine agli adempimenti che fanno carico alla propria struttura. Al riguardo si rammenta altresì che va rispettato il principio "dell'assorbimento" delle competenze proprie della qualifica gerarchicamente sottostante in caso di necessità. È ovvio che, ai fini della sua collocazione nel tessuto organizzativo di questo Comune, la S.V. sarà valutata ed apprezzata per quello che avrà effettivamente prestato anche ai fini retributivi (salario accessorio). Si fa presente infine che, in virtù delle disposizioni normative vigenti in materia di controllo di gestione, l'attività prodotta da ogni servizio sarà monitorata e valutata con indicatori di quantità e di qualità del servizio stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Domenico Giorgio